

IL PROGETTO DEL GOVERNO "PREFERIRE LA VITA" NON RISPETTA LE VIGENTI NORME DI LEGGE

Riportiamo la nota inviata l'8 marzo u.s. dall'Anfaa al Sottosegretario Giovanardi e al Consorzio Preferire la vita sul progetto "Un'alternativa all'aborto: l'adozione!" siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia e dallo stesso Consorzio.

1. Preferire la vita: un progetto inaccettabile

Il Progetto – per cui è stato stanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri un milione di euro secondo il comunicato stampa Ansa del 3 marzo 2010 – si propone di creare attraverso il Consorzio Preferire la vita costituito dall'Associazione Giovanni XXIII, dall'Associazione Amici dei bambini e dal Movimento per la vita «il più rilevante organismo a livello nazionale in grado di rispondere alle esigenze che emergono in materia in ogni ambito territoriale» con lo scopo «di coordinare, progettare, realizzare e gestire iniziative mirate al:

« - sostegno e affiancamento delle gestanti, e in generale dei futuri genitori, nella prosecuzione della maternità e nello sviluppo delle competenze genitoriali;

« - sostegno e accoglienza in apposite strutture di gestanti in stato di difficoltà e/o multiproblematiche;

« - sostegno e affiancamento delle gestanti che decidono di portare a termine la gravidanza anche a fini adottivi».

Tali attività sono attivate partendo da analisi del contesto che comprende:

« - analisi delle cause che inducono le gestanti ad interrompere volontariamente la gravidanza;

« - sentimenti rispetto all'aborto e all'adozione, e quali fattori culturali determinano la maggiore accettazione dell'aborto rispetto alla scelta di permettere la nascita del figlio inatteso, offrendogli l'opportunità di essere accolto e amato da un'altra famiglia idonea ad accoglierlo e amarlo come un figlio proprio».

Questo progetto non è accettabile e deve essere profondamente modificato, in quanto non fa riferimento al fatto che l'assistenza a tutti i minori, nonché alle gestanti e madri in difficoltà che intendono o non intendono riconoscere i loro nati, è assegnata dall'articolo 117 della Costituzione alle Regioni, le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000, sono tenute a disciplinarne «il trasferi-

mento ai Comuni o agli enti locali». Invece di richiamare le istituzioni alle loro specifiche competenze e ai loro obblighi (che dettaglieremo nel punto successivo), il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Consorzio Preferire la vita, li ignorano!

A nostro avviso, poi, il messaggio trasmesso dal titolo del progetto "Un'alternativa all'aborto: l'adozione!" rischia di banalizzare il significato della scelta adottiva, presentata solo come alternativa all'aborto. A nostro avviso l'adozione è la modalità con cui si diventa madre o padre di un figlio non procreato. La personalità non è determinata tanto dall'apporto ereditario, quanto dall'ambiente, in particolare dall'ambiente familiare che educa il figlio (procreato o adottivo), forma i lati essenziali del carattere e costituisce in sostanza la base della sua personalità. È questo il punto centrale dell'adozione.

Papa Giovanni Paolo II ha sostenuto a questo proposito, il 5 settembre 2000, che «*adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una "generazione" che avviene attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica. Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto*».

2. Le leggi vigenti ignorate dal progetto

Come già richiamato, le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di assistenza in base all'articolo 117 della Costituzione e quindi anche in merito a tutti i minori, nonché alle gestanti e madri in difficoltà che intendono o non intendono riconoscere i loro nati.

L'ancora vigente regio decreto legge n. 798 del 1927, convertito in legge n. 2838 del 1928, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, dispone che siano le Amministrazioni provinciali a dover assistere i minori, figli di ignoti e quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla sola

madre e in condizioni di disagio socio-economico.

La legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'articolo 8, comma 5, ha attribuito alle Regioni il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni del regio decreto citato concernenti le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio e ai minori non riconosciuti. Alle Regioni compete, in base alla stessa legge n. 328/2000, di definire il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l'esercizio delle funzioni suddette.

A tutt'oggi ci sono Regioni che non hanno ancora legiferato in materia e altre (per esempio Lombardia ed Emilia Romagna) che hanno legiferato attribuendo però a tutti i Comuni tali competenze, non tenendo quindi conto che ci sono partorienti che necessitano di interventi specifici legati alla loro difficile condizione. Attribuendo inoltre le competenze a tutti i Comuni vengono di fatto violate le norme sul segreto del parto.

Va tenuto conto che in base alla normativa vigente in Italia:

- **la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio**, diritto che vale sia per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio che per la donna coniugata, ai sensi della sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale;

- **il diritto alla segretezza del parto deve essere garantito da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti**; nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto dalla donna, nel suo atto di nascita (che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto), risulta scritto: «*figlio di donna che non consente di essere nominata*». L'ufficiale di stato civile, a seguito della dichiarazione del personale sanitario che ha assistito al parto, attribuisce al neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell'atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione del suo stato di adottabilità; con la pronuncia dell'adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e «*cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali*» (articolo 27, comma 3 della legge 184/1983);

- l'articolo 11 della legge n. 184/1983 stabilisce inoltre che **il Tribunale per i minorenni può disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi** su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici «*sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rap-*

porto con il genitore naturale». Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l'adottabilità può essere rinviata anche d'ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento dei sedici anni di almeno uno dei genitori; un'ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i minorenni.

3. Le priorità di intervento

Ci sono gestanti che vivono situazioni di grave emarginazione, sovente giovani o giovanissime, che necessitano di supporti non solo sanitari (a livello consultoriale o ospedaliero) ma anche socio-assistenziale prima, durante e dopo il parto. Questi supporti assistenziali sono necessari in quanto esse possono trovarsi in gravi emergenze (ad esempio perdita o mancanza di lavoro e/o della casa, mancanza di reddito, ecc.) che non possono affrontare da sole e vanno prese in carico dai servizi sociali; possono avere bisogno di accoglienza (in comunità, famiglie, appartamenti protetti) o di sussidi economici (1).

Molte di loro decidono di riconoscere il loro nato, di prendersene cura anche rivolgendosi ai servizi socio-assistenziali del proprio territorio per ottenere gli interventi di sostegno e supporto di cui necessitano. A questo riguardo riteniamo estremamente negativo e discriminante, proprio nell'ottica di "Preferire la vita", il fatto che le donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno, in base alla normativa vigente, non possano avere accesso ai servizi socio-assistenziali.

Ci sono poi anche altre donne che sono invece incerte, non sanno che cosa fare di sé e del loro piccolo, se riconoscerlo o meno, oppure altre che hanno già deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto alla segretezza del parto: in questi casi, anche in base alle esperienze finora realizzate (v. al riguardo anche la sintesi del convegno "Il diritto di tutti i bambini fin dalla nascita e la prevenzione dell'abbandono", tenutosi a Torino il 21 ottobre 2005) è importante offrire alla gestante la possibilità anticipata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità ed autonomia, ma con le informazioni necessarie sugli aiuti cui ha diritto sia se decide di diventare la mamma del proprio piccolo, sia se decide di partorire in anonimato.

La riservatezza è un elemento fondamentale da

(1) La stessa legge n. 184/1983 "Diritto del minore a una famiglia" afferma all'articolo 1 che «*Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*» precisando anche che «*le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuti*».

tutelare per garantire la vita stessa del nascituro e per rassicurare le donne interessate sul loro effettivo diritto alla segretezza del parto. Questa riservatezza viene a mancare se la gestante, che è ancora incerta o che ha già deciso di non riconoscere il proprio nato, è costretta a rivolgersi ai servizi del proprio territorio, dove potrebbe essere riconosciuta (pensiamo ai piccoli Comuni...).

4. Integrare la normativa esistente

Per queste ragioni chiediamo che siano approvate al più presto le proposte di legge n. 1266 del Consiglio regionale del Piemonte, n. 3303 dell'On. Lucà ed altri, nonché l'articolo 18 della n. 1353 presentata dall'On. Livia Turco. Esse prevedono giustamente che siano le Regioni ad individuare alcuni Comuni singoli o associati cui attribuire le competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti di queste gestanti, interventi che devono essere forniti su semplice richiesta dell'interessata, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica, quindi anche alle donne extracomunitarie senza permesso di soggiorno.

5. Un esempio positivo: la legge n. 16/2006 della Regione Piemonte

Le suddette proposte recepiscono quanto disposto dalla legge 16/2006 della Regione Piemonte, che ha stabilito gli interventi socio-assistenziali riguardanti «*le gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto*» (quindi non solo quelle che hanno deciso di non riconoscere il loro nato!) e «*sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriore formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica*». Nella successiva delibera n. 22/4914 del 18 dicembre 2006 la Giunta della Regione Piemonte oltre ad aver individuato i quattro Enti gestori degli interven-

ti assistenziali cui attribuire le funzioni di cui sopra, ha definito i criteri, le procedure e le modalità di esercizio di queste funzioni, precisando anche che destinatarie degli interventi sono «*le gestanti comunque presenti sul territorio regionale, che nel periodo della gestazione e nei due mesi successivi al parto, qualora sia stata presentata richiesta di sospensione dei termini ai sensi dell'art. 11 della legge n. 184/1983 e s.m.i. necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto*».

6. Proposte conclusive

1) Un intervento diretto del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché venga approvata al più presto una legge che riprenda i contenuti della proposta attualmente in discussione presso la commissione Affari sociali del Parlamento (2) con l'allocatione di risorse finanziarie adeguate alle necessità;

2) l'annullamento della Convenzione stipulata fra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consorzio Preferire la vita, destinando i relativi finanziamenti alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano, competenti in base alle attuali norme sopra citate.

(2) Una raccomandazione in tal senso è anche contenuta nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2009, in cui il Gruppo di lavoro, costituito da oltre settanta organizzazioni e coordinato da Save the Children Italia, raccomanda al Parlamento «*di approvare una legge che, in attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000, preveda la realizzazione da parte delle Regioni di almeno uno o più servizi altamente specializzati, gestiti dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali in grado di fornire alla gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni necessarie e i supporti perché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati*».

PEDOFILIA: 64.753 BAMBINI VIOLATI IN 11 MESI

Secondo quanto ha riferito *Avvenire* del 4 novembre 2010 «*sono 64.753. Tutti bambini. Contati uno per uno dal 1° gennaio ad oggi 4 novembre. È questo il risultato delle segnalazioni che l'associazione Meter di don Fortunato Di Noto (www.associazionemeter.org.) ha inoltrato alle Polizie di tutto il mondo in soli 11 mesi. Si tratta di 64.753 bambini depredati e sfruttati sessualmente. Sono volti che raccontano violenze indicibili al limite della fantasia, dell'horror sessuale che annienta la più tenue e delicata dignità dei piccoli, l'età dei quali è compresa tra i pochi giorni di vita e i 12 anni (...). "Impressiona il fatto", dice Di Noto, "che nessuno di quei bambini abbia sporto denuncia, nessuno ha avuto modo di chiedere giustizia (...)"*. "Su questo abnorme fenomeno che coinvolge i bambini, dovremmo allearci tutti", sottolinea il sacerdote, noto per la sua lotta alla pedofilia, «*combattere uniti nella ricerca della giustizia e della riparazione del danno. Tutti dovremmo impegnarci non solo per migliorare le leggi e farle applicare in tutti i Paesi del mondo, ma anche per promuovere una rinnovata educazione*».